

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 21-454

**Legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione degli indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca della DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.**



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

**DGR 21-454/2024/XII**

**OGGETTO:**

Legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione degli indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca della DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

A relazione di: Gallo

Premesso che il decreto legislativo n. 40/2021, "Recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", all'articolo 4, in particolare, sancisce che:

- le Aree sciabili attrezzate sono definite come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve (comma 1);
- al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate Aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard* (comma 2);
- dette aree, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo e che l'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni (comma 3);
- l'individuazione delle Aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità sopra indicate costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico

(comma 4).

Richiamato che l'articolo 3 del suddetto Decreto Legislativo sancisce, tra l'altro, che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute, precisando che le regioni a statuto ordinario esercitano in tali materie disciplinate le proprie competenze, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti da leggi statali.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”, da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 17/2024:

- all'articolo 1, dispone che la Regione Piemonte, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza, di pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e di ordinamento sportivo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle Aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive;
- all'articolo 4, definisce come Aree sciabili e di sviluppo montano tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, *snowpark*, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve *snowboard*, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve;
- al medesimo articolo 4, dispone che fanno parte delle Aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con Deliberazione della Giunta regionale;
- all'articolo 5, disciplina il procedimento di individuazione e variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, stabilendo che i Comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le Aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il “Piano Paesaggistico regionale” e che la Regione Piemonte approva l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione della Deliberazione comunale;
- all'articolo 5bis, reca disposizioni per l'avvio del procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) contestualmente alla trasmissione, da parte dei Comuni, della Deliberazione sopra indicata.

Richiamato che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, sono stati approvati gli indirizzi rivolti ai Comuni per l'individuazione, la variazione delle Aree sciabili e per l'eventuale procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC).

Richiamato, inoltre, che tale Deliberazione ha istituito il Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili, deputato all'istruttoria ed all'espressione del parere di merito sulle proposte deliberate dai Comuni per l'individuazione o la variazione delle Aree sciabili.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - tenendo conto che le disposizioni di cui al suddetto provvedimento risultano superate, sia per le innovazioni legislative intervenute nel frattempo, sia alla luce delle esperienze che il Gruppo

Tecnico regionale per le Aree sciabili ha finora maturato - ha provveduto, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultimo, ad elaborare una proposta di modifica dei contenuti della sopra citata Deliberazione, con particolare riferimento al procedimento regionale di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili, alle modalità del conseguente adeguamento dei Piani regolatori generali comunali, nonché alla documentazione da predisporre per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e alle relative specifiche tecniche.

Preso atto che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ha espresso, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1998, parere favorevole in merito alle modifiche elaborate come sopra rappresentato.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- revocare, contestualmente, la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;
- disporre che per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e la Legge regionale n. 14/2014 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*;
- L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009: *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*;
- DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024: *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024"*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A,

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di revocare, contestualmente, la Deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- di disporre che, per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-454-2024-All\_1-allegato\_A\_DGR\_criteri\_individ\_aree\_sciabili.pdf

1.

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".**

## **1) PREMESSA**

Ai fini di garantire un comportamento uniforme ed omogeneo sul territorio piemontese, si rende opportuno fornire alle Amministrazioni comunali le seguenti linee di indirizzo generale, che possano contribuire ad una puntuale applicazione, sia sotto il profilo procedimentale sia tecnico-operativo, in ordine all'individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano in ossequio ai principi stabiliti in materia dall'articolo 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2.

## **2) PROCEDIMENTO REGIONALE DI APPROVAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE O VARIAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO IN CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI**

2.1 In base al disposto dell'articolo 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2, i Comuni, sentiti i gestori e accertata la conformità urbanistica, propongono con propria deliberazione alla Regione Piemonte le Aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate - in coerenza con la definizione recata dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 2/2009, con la pianificazione regionale e con il "Piano Paesaggistico regionale" - all'interno delle quali evidenziano:

- a) le Aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- b) le Aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- c) le nuove Aree sciabili e di sviluppo montano, del tutto prive di infrastrutture e attrezzature, nelle quali si intende programmare lo sviluppo di interventi infrastrutturali per la pratica degli sport invernali;
- d) le zone nelle quali siano presenti o si intendano realizzare i bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
- e) le variazioni apportate alle tipologie di Aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, a condizione che le stesse siano funzionalmente connesse alla presenza di infrastrutture e impianti di risalita destinati alla pratica degli sport invernali.

2.2. La deliberazione comunale dell'organo competente, unitamente alla documentazione tecnica, predisposta secondo le indicazioni contenute al successivo punto 4, è trasmessa alla Regione Piemonte, al Settore competente in materia di aree sciabili, all'indirizzo PEC: [sport@cert.regione.piemonte.it](mailto:sport@cert.regione.piemonte.it) (o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali).

2.3 Il Settore competente, ricevuta la documentazione, effettua una pre-istruttoria documentale, finalizzata ad accertare la completezza degli elaborati prodotti e la rispondenza alle specifiche indicate al successivo punto 4.

2.4 All'esito di detta istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere al Comune l'integrazione della documentazione o il suo adeguamento, entro un termine non superiore a trenta giorni.

2.5 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, di cui al paragrafo 6, effettua l'istruttoria, richiedendo, tramite il Responsabile del procedimento, eventuali integrazioni alla documentazione presentata dal Comune; la richiesta di integrazioni determina la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 2/2009. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta senza che il Comune abbia presentato le integrazioni documentali, l'istanza di approvazione dell'Area sciabile si intende archiviata d'ufficio.

2.6 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, valutata la documentazione acquisita ed eventualmente integrata, esprime un parere in merito alla proposta di individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano.

2.7 Il dirigente del Settore competente in materia di aree sciabili, tenuto conto del parere espresso dal Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, propone alla Giunta regionale l'atto deliberativo di approvazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano.

2.8 Successivamente all'approvazione delle Aree sciabili e/o della loro variazione da parte della Giunta Regionale, il Settore competente in materia di Sport trasmette al Comune la relativa deliberazione.

### **3) NON CONFORMITÀ DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

3.1 Accertata la non sussistenza della conformità urbanistica della proposta di Area sciabile e di sviluppo montano, si rende necessario, contestualmente all'approvazione delle Aree sciabili e/o della loro variazione, da parte della Giunta regionale, procedere ad apposita variante dello strumento urbanistico nei modi di seguito indicati.

3.2 I Comuni devono trasmettere al Settore competente in materia di aree sciabili della Regione Piemonte (indirizzo PEC: [sport@cert.regione.piemonte.it](mailto:sport@cert.regione.piemonte.it) o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali) la proposta di individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, nonché un contestuale documento attestante l'avvio del procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC).

Tale documento consiste in un atto amministrativo che manifesti la volontà dell'Amministrazione di adottare la concernente variante. Tale atto deve almeno consistere nell'affidamento dell'incarico agli uffici dell'Ente o l'assunzione della determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di redazione della variante.

3.3 La variante al PRGC, in funzione dei disposti normativi vigenti (art. 5 bis L.R. 2/2009 e s.m.i.), dovrà essere approvata come di seguito indicato.

3.4 I Comuni adeguati al "Piano per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2009, avviano il procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) – "Variante parziale".

3.5 I Comuni non adeguati al "Piano per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2009, avviano il procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) – "Variante strutturale".

3.6 Gli elaborati a corredo della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (PTPP) devono contenere il verbale recante la positiva valutazione dell'Area sciabile da parte del Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, che si esprime in linea tecnica sui contenuti della proposta comunale.

3.7 L'approvazione della variante allo strumento urbanistico recepisce le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'Area sciabile.

3.8 Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di Area

sciabile, alle infrastrutture ad essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l' innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al punto 3.4, essere approvate ai sensi dell'articolo 17 bis della L.R. 56/1977, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della L.R. 56/1977.

3.9 Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di Area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e sono assunte dal Comune ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della L.R. 56/1977.

3.10 L'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano approvata con deliberazione della Giunta regionale è condizionata all'approvazione della variante del PRGC nella quale è integralmente recepita l'Area sciabile.

3.11 Si richiamano le disposizioni dell'articolo 47 della legge regionale n. 1/2017 (Disposizioni finali):

- I Comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla L.R. 2/2009.
- Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del Comune interessato.
- La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai Comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.

#### **4) DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE E/O VARIAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO**

4.1 La proposta di individuazione dell'Area sciabile dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

##### ***A. Relazione illustrativa***

La relazione illustrativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Inquadramento generale
  - informazioni in merito all'ubicazione delle Aree sciabili nel contesto del territorio comunale;
  - quota altimetrica massima e minima del bacino sciabile;
  - superficie complessiva di ciascuna tipologia di Area sciabile;
  - informazioni in merito alla proprietà ed alla gestione degli impianti, delle attrezzature ecc; per ottemperare a quanto disposto dall'art. 5, c. 1 della L.R. 2/2009, il Comune deve attestare di aver acquisito il parere del gestore in merito alla proposta di individuazione delle Aree sciabili, specificando le modalità di acquisizione (incontri verbalizzati e relative date, scambio di corrispondenza, ecc.);
  - documentazione fotografica con didascalia degli impianti e dei fabbricati esistenti nell'area;
  - situazione urbanistica del Comune; estratto delle Norme di Attuazione del PRGC vigente contenente copia integrale degli articoli interessati dalla proposta di Area sciabile.
  
- Tipologie di Aree sciabili

Le tipologie che possono essere individuate sono quelle specificate nel comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 2/2009 per le quali si suggerisce, se non in contrasto con le sigle già presenti negli strumenti urbanistici comunali, l'attribuzione delle seguenti sigle identificative:

**ASa:** le Aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

**ASPa:** le Aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

**ASn:** le nuove Aree sciabili e di sviluppo montano, in quanto del tutto prive di infrastrutture e attrezzature, nelle quali si intende programmare, previa adozione dei necessari atti di indirizzo e amministrativi, lo sviluppo di interventi di sviluppo infrastrutturali per la pratica degli sport invernali;

**AB:** le zone nelle quali siano presenti o si intendano realizzare i bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

**AE:** le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, a condizione che le stesse siano funzionalmente connesse alla presenza di infrastrutture e impianti di risalita destinati alla pratica degli sport invernali.

Ciascuna area dovrà pertanto essere univocamente individuata mediante la sigla della rispettiva tipologia di appartenenza e da una numerazione progressiva (ASa1, ASa2, ASa3,.... ASpa1, ASpa2, ASpa3,.... ASn1, ASn2, ASn3,... AB1, AB2, AB3,...); ogni Area

sciabile deve essere adeguatamente rappresentata sugli elaborati cartografici mediante chiara perimetrazione, utilizzando un tratto distintivo ben visibile.

Per ciascuna tipologia di Area sciabile dovranno essere riportati:

- superficie;
- quota altimetrica minima;
- quota altimetrica massima;
- informazioni specifiche relative alle infrastrutture e agli edifici insistenti all'interno delle Aree sciabili e cartografati sugli elaborati grafici; è richiesta una puntuale descrizione sintetica sulla natura e la destinazione d'uso dei fabbricati indicati all'interno delle Aree sciabili.

- **Classificazione acustica**

Il Comune deve dichiarare l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di classificazione acustica e valutazione di impatto acustico previsti dall'art. 9 della LR 2/2009, riportante gli estremi degli eventuali provvedimenti adottati.

- **Conformità con gli strumenti urbanistici**

Deve essere attestata la conformità urbanistica delle aree individuate rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati.

Qualora non sussista la conformità, il Comune dovrà esplicitare la necessità di avviare una procedura di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977.

- **Vincoli paesaggistici**

Deve essere adeguatamente analizzata e descritta l'individuazione dei vincoli di natura paesaggistica gravanti nelle Aree sciabili proposte, ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed i riferimenti normativi contenuti nelle Norme di Attuazione (NdA), nonché nelle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte del "Piano Paesaggistico regionale" approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

- **Vincoli ambientali, aree protette**

Deve essere adeguatamente analizzata e descritta l'eventuale presenza, nelle Aree sciabili proposte, di aree protette della Rete Ecologica regionale (L.R. 19/2009) e/o di siti della Rete Natura 2000 (Dir. "Habitat" 92/43/CE e Dir. "Uccelli" 79/409/CE). Nel caso l'amministrazione proponente intendesse proporre nuove tipologie di Aree sciabili o ampliamenti rispetto all'esistente, dovrà valutare e descrivere la compatibilità di queste proposte con gli strumenti normativi, di gestione e pianificazione delle aree protette e dei siti Natura 2000 interessati.

- Aspetti geologici e geomorfologici

La compatibilità dell'Area sciabile e di sviluppo montano con l'assetto idrogeologico dei versanti deve essere descritta da un professionista abilitato attraverso l'analisi di specifici studi e della documentazione ufficiale dei fenomeni di dissesto, come rappresentata negli allegati geologici al PRGC vigente, nel quadro della pericolosità delineato nell'Atlante dei rischi idrogeologici ed idraulici del "Piano per l'Assetto Idrogeologico" del bacino del Po (PAI), nonché nel "Sistema Informativo sulle Frane in Piemonte" (SIFRAP).

- Aspetti valanghivi

Deve essere analizzata e descritta la situazione valanghiva presente nell'Area sciabile individuata prendendo in considerazione i fenomeni rappresentati nel "Sistema Informativo Valanghe" di Arpa Piemonte (SIVA), la documentazione presente negli allegati del PRGC ed eventuali fenomeni minori, dei quali i professionisti che operano nell'Area sono a conoscenza, al fine di fornire un quadro complessivo ed esaustivo della pericolosità valanghiva dell'intera area.

Devono essere adeguatamente evidenziate e descritte le interferenze dei fenomeni valanghivi con gli impianti di risalita e le piste presenti nell'area, che devono essere gestite attraverso un "Piano di gestione del rischio valanghivo" (PGRV) come previsto nell'Allegato 2 del DPCM 12 agosto 2019 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe".

Se tale Piano non è ancora stato predisposto dal soggetto gestore, dovrà essere opportunamente relazionato sulle procedure e sulle modalità di valutazione delle condizioni di rischio da adottarsi nel redigendo Piano per la sospensione temporanea dell'esercizio delle piste da sci e dei relativi impianti di risalita, nonché sulle figure professionali coinvolte nelle diverse procedure, con i relativi compiti operativi.

In relazione a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 02/2009 dovranno essere descritte le modalità di informazione ai praticanti lo sci fuori pista sulle misure di sicurezza da adottare in rapporto al pericolo di valanghe, con indicazioni in merito alla responsabilità individuale, individuando dei punti strategici all'interno dell'Area sciabile dove fornire prioritariamente la comunicazione agli utenti.

**B. Corografia:** deve essere fornita una corografia in scala 1:10.000, su base cartografica BDTRE, rappresentante l'intero territorio comunale, sulla quale siano evidenziati i confini comunali e siano riportate le perimetrazioni delle Aree sciabili.

**C. Ortofotocarta** in scala 1:10.000, sulla quale siano evidenziati i confini comunali e siano riportate le perimetrazioni delle Aree sciabili su fotografia aerea.

**D. Tavole di individuazione delle Aree sciabili:**

- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili al PRGC vigente (comprensiva di legenda completa).

- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili su estratti della tavola P2 “Beni paesaggistici” e della tavola P4 “Componenti Paesaggistiche” del “Piano Paesaggistico regionale” (PPr) approvato con DCR 233-35836 del 3 ottobre 2017.
- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili rispetto alla presenza di aree protette della Rete Ecologica regionale (LR 19/2009) e Siti della Rete “Natura 2000” (Dir. “Habitat” 92/43 CE e dir. “Uccelli” 79/409 CE).
- Sovrapposizione della perimetrazione delle Aree sciabili alla cartografia del dissesto contenuta nel PRGC.
- Sovrapposizione della perimetrazione delle Aree sciabili rispetto alla situazione valanghiva riportata nel “Sistema Informativo Valanghe” (SIVA), che ne riprenda coerentemente la simbologia da esso adottata, nella quale siano adeguatamente evidenziate le possibili interferenze tra valanghe, impianti e piste presenti nell’area, nonché i fenomeni minori non cartografabili ma dei quali i professionisti che operano nella zona sono a conoscenza, al fine di fornire un quadro univoco ed esaustivo della problematica valanghiva dell’intera area.

4.2 Per ciascun elaborato progettuale dovrà esserci corrispondenza univoca con la relazione descrittiva.

4.3 Negli elaborati dovranno essere cartografati tutti i manufatti e le infrastrutture insistenti all’interno delle suddette aree, riconducibili alla pratica degli sport invernali sulla neve, e alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, così come definite all’art. 4 della L.R. 2/2009, ovvero:

- piste di discesa;
- piste di fondo;
- piste per altri sport sulla neve (slitta, slittino, *snowtubing*);
- *snowpark*;
- percorsi di trasferimento;
- percorsi fuori pista o misti;
- piste per il salto con gli sci;
- piste di collegamento;
- impianti di risalita e relativi accessori e pertinenze;
- impianti di innevamento e relativi accessori e pertinenze;
- impianti e strutture per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

## **5) RACCOMANDAZIONI AI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

5.1 Il Comune, al fine di predisporre la documentazione tecnica e la deliberazione sopra indicata, può avvalersi del supporto del Gruppo Tecnico Regionale, richiedendo agli uffici regionali di attivare, mediante richiesta informale a mezzo e-mail al Settore competente in materia di aree sciabili (all’indirizzo [sport@regione.piemonte.it](mailto:sport@regione.piemonte.it) o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali) una pre-

istruttoria, finalizzata all'esame preliminare della documentazione, anche nel merito, utile al fine di adeguare gli elaborati, rivedere le scelte in ordine all'individuazione o variazione delle Aree sciabili comunali, ovvero acquisire indicazioni tecniche sull'applicazione delle norme vigenti alle peculiarità del territorio comunale.

5.2 In tale ipotesi, il Gruppo Tecnico Regionale esamina la documentazione, invitando alle riunioni anche i rappresentanti dell'Amministrazione proponente e i progettisti dalla stessa incaricati, al fine di condividere osservazioni, spunti e suggerimenti utili per la stesura degli elaborati tecnici in versione definitiva, da portare all'approvazione dell'organo comunale competente.

5.3 Il Comune, nel predisporre la deliberazione di individuazione/variazione dell'Area sciabile e la relativa documentazione tecnica, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. gli elaborati cartografici devono essere predisposti utilizzando la base BDTRE<sup>1</sup> messa a disposizione sul GeoPortale della Regione Piemonte all'indirizzo:  
<https://geoportale.igr.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione>;
- b. tutti gli elaborati devono essere in formato PDF/A e devono riportare, nei testalini, una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e devono essere firmati digitalmente dai tecnici abilitati che li hanno redatti, sulla base delle rispettive competenze professionali come definite dal relativo ordinamento (cfr. norma UNI EN ISO 7200:2007);
- c. la deliberazione comunale di individuazione/variazione dell'Area sciabile deve riportare, nel dispositivo, un elenco in formato tabellare degli elaborati tecnici approvati, recante i dati di cui al punto precedente (una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e l'indicazione del tecnico abilitato che lo sottoscrive);
- d. tutti gli elaborati cartografici devono individuare con chiarezza, tramite apposito tratto grafico, i confini territoriali amministrativi del Comune di riferimento; laddove l'Area sciabile sconfini nel territorio di altri Comuni, i perimetri della stessa possono essere riportati esclusivamente a titolo ricognitivo, dandone evidenza sia a livello grafico che nel testo della deliberazione e delle relazioni illustrative;

---

<sup>1</sup> La Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE) è la base dati geografica del territorio piemontese promossa dalla Regione Piemonte, con i contenuti propri di una cartografia tecnica, strutturata secondo le "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici" nazionale e in primo luogo finalizzata a supportare le attività di pianificazione, governo e tutela del territorio.

Fin dal 2014 "la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE" (art. 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1).

La Legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 istituisce l'Infrastruttura geografica regionale, con il fine di integrare le informazioni a contenuto geografico provenienti da varie fonti (uffici regionali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati), garantendone validità, accuratezza, coerenza, completezza e aggiornamento, e conferma quanto stabilito nel 2014.

La BDTRE assume quindi il ruolo di "contenitore" condiviso di tutti i dati geografici, da cui deriva la base cartografica di riferimento regionale.

Per consentirne la sua piena fruizione ai molteplici soggetti interessati, dagli Enti della PA Piemontese, ai professionisti, agli enti universitari e di ricerca e ai cittadini, la Regione Piemonte rende disponibile la BDTRE in modalità open. Tutti i dati e i servizi della BDTRE pubblicati sono resi disponibili con licenza Creative Commons - BY 2.5, in progressiva sostituzione con la versione 4.0.

- e. gli elaborati cartografici devono riportare, con apposita e chiara simbologia, gli impianti di risalita (seggiovie, funivie, skilift, ecc.) esistenti e/o in progetto, le piste da sci esistenti e/o in progetto e le relative fasce di rispetto e inedificabilità previste dall'art. 5bis comma 3 della L.R. 2/2009 nonché gli invasi per l'innervamento artificiale esistenti.

5.4 In relazione ai disposti degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", si raccomanda ai Comuni di provvedere, con congruo anticipo rispetto all'approvazione della deliberazione comunale recante la proposta di individuazione delle Aree sciabili di cui all'art. 5 della L.R. 2/2009, di dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, al fine di consentire la partecipazione da parte dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, nei confronti dei quali la deliberazione comunale è destinata a produrre effetti diretti ovvero ai quali la deliberazione potrebbe comunque causare pregiudizio.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale dovrà provvedere a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 c. 2 della Legge 241/1990 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Il Comune deve attestare nel dettaglio l'avvenuta osservanza delle sopra indicate formalità procedurali nella relazione prevista al punto 4.1 del presente documento.

## **6) GRUPPO TECNICO REGIONALE PER LE AREE SCIABILI**

6.1 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili è composto da:

- il dirigente responsabile del procedimento di individuazione dell'Area sciabile o un funzionario dallo stesso delegato, che svolge anche funzioni di coordinamento del Gruppo;
- un esperto in materia di sostenibilità e salvaguardia ambientale designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia di tutela idrogeologica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia urbanistica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia di tutela paesaggistica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto di problematiche nivologiche e valanghive designato da Arpa Piemonte.

6.2 In caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Gruppo Tecnico, il componente esperto dovrà trasmettere al responsabile del procedimento il proprio contributo in tempo utile.

6.3 Ai componenti del Gruppo Tecnico regionale non spettano rimborsi né indennità a qualunque titolo.